

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"CENTRO UNIVERSITARIO DI BERTINORO" in breve "CE.U.B."

TITOLO I- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1 È istituita la Fondazione con denominazione "*Centro Universitario di Bertinoro*" in breve "*CE.U.B.*".

1.2 La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro che risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

1.3 La Fondazione deriva dalla trasformazione della società "*Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di formazione e ricerca*" in breve "*Ce.U.B. Soc. Cons a r.l.*" ed opera in continuità con le attività e le finalità della stessa.

Art. 2 – Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Bertinoro, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile e sede secondaria in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Ulteriori sedi secondarie o Unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) potranno essere costituite sia in Italia sia all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale, nonché, di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

TITOLO II – SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e obiettivi della Fondazione

3.1 La Fondazione, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica, si prefigge l'esercizio di attività di interesse generale di promozione e diffusione della cultura e valorizzazione di un patrimonio di pubblico interesse, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità civiche e di utilità sociale:

- promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Organismi pubblici e privati, iniziative di formazione e di ricerca che contribuiscano a qualificare e potenziare il Centro Universitario e le attività scientifiche e didattiche di Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna;

- gestire le iniziative di carattere turistico promosse dal Comune di Bertinoro e di carattere formativo e culturale promosse da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna o da altri soggetti, presso il Centro Residenziale Universitario;
- gestire, ampliare e migliorare il Museo delle Tre Religioni monoteiste, ubicato nei locali della Rocca Vescovile del Comune di Bertinoro, promuovendo ogni iniziativa utile ed idonea alla sua valorizzazione;
- promuovere la conoscenza delle Religioni anche attraverso la costituzione, in collaborazione con Enti ed organismi di studio e di ricerca, di un Centro Studi Interreligiosi.

3.2 La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, nel rispetto del principio di economicità della gestione e ferme restando le prerogative dell' Ateneo per il conferimento dei titoli di studio previsti dalla legge e del Comune di Bertinoro nelle materie riservate agli enti locali, potrà svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, specializzazione, perfezionamento pre e post laurea, su proposta ed in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, fermo restando il rapporto esclusivo con la stessa per il riconoscimento di attività che comportino il rilascio di un titolo Universitario contemplato dalla vigente normativa;
- b) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, specializzazione, perfezionamento, non contemplate nella lettera a), su proposta e/o in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Enti, Istituzioni, Scuole, Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, comunque interessati alla promozione e organizzazione di attività formative, di ricerca e culturali;
- c) promuovere e organizzare incontri, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, visite guidate, con particolare riguardo a istituzioni scolastiche e culturali, nonché ogni altra iniziativa idonea a favorire e promuovere la conoscenza delle religioni, nei loro rapporti con la persona, la società, la storia dei popoli, gli sviluppi ed i collegamenti culturali e storici, che la presenza delle religioni ha determinato sulle società e sulle culture;
- d) gestire e valorizzare la Biblioteca e l'Archivio Storico del Comune di Bertinoro, secondo modalità e criteri definiti dagli ordinamenti in materia e sulla base delle decisioni assunte dal Comune di Bertinoro;
- e) realizzare iniziative di promozione culturale, eno-gastronomica e turistica del territorio in collaborazione con l'Ufficio Turistico del Comune di Bertinoro o altri enti o associazioni che perseguano tali finalità;
- f) provvedere alla migliore gestione degli immobili nei quali il Centro ed il Museo sono ubicati, secondo i criteri e gli accordi intervenuti all'atto della concessione in gestione degli immobili medesimi;

- g) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili in pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- i) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- j) costituire o partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo per quelli che svolgono le loro attività nella Rocca Vescoville e in generale negli spazi occupati dalla Fondazione o che perseguano direttamente o indirettamente scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- k) richiedere ed utilizzare, avendone i requisiti prescritti, finanziamenti e contributi previsti da norme comunitarie, leggi nazionali e regionali, fondi provinciali, nonché contributi da privati e da Enti Locali;
- l) beneficiare delle agevolazioni e delle incentivazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- m) partecipare agli eventuali procedimenti a pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria;
- n) erogare premi e borse di studio.

3.3 La Fondazione persegue il continuo miglioramento della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

Art. 4 – Attività strumentali, secondarie, accessorie e connesse

4.1 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 3 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative, necessarie e strumentali rispetto ad esse, il tutto secondo i criteri e i limiti di legge.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa agli organi competenti a ciò deputati dal presente Statuto.

TITOLO III – PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione, rappresentato inizialmente dal patrimonio disponibile alla data di trasformazione di Ce.U.B. S.c.arl e incrementabile, successivamente, mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e/o immobili, lasciti ed elargizioni, eventuali avanzi di gestione o mediante apporto di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, ove specificatamente destinati al suo incremento;
- b) dal Fondo di Gestione costituito da:
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - contributi, apporti o conferimenti di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di Fondo di Dotazione;
 - avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
 - beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali acquistati dalla Fondazione e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione.

5.3 Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

5.4 Ogni attività di tipo commerciale deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 6 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

6.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Il patrimonio, le rendite, i proventi, gli eventuali avanzi di gestione e le risorse derivanti dalle attività svolte saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e per il perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale che si propone.

6.2 E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a qualsiasi membro della Fondazione, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e altri componenti degli organi sociali, fatte salve le distribuzioni imposte

per legge o effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative ad utilità sociale che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

Il diritto di partecipazione in qualità di membro della Fondazione, derivante dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio, è indivisibile e intrasmissibile.

6.3 In caso di recesso, morte, dimissioni, esclusione di un qualsiasi membro della fondazione, nonché in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fra il membro e la fondazione, quanto versato a qualsiasi titolo non sarà restituito, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione stessa.

TITOLO IV – ORDINAMENTO INTERNO

Art. 7 – Membri della Fondazione

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Originari e Permanenti;
- Partecipanti.

7.2 Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione conserva e aggiorna il Registro dei Fondatori (Originari e Permanenti) ed il Registro dei Partecipanti, sui quali sono anche annotati le consistenze apportate e i versamenti effettuati a favore della Fondazione.

Art. 8 - Fondatori

8.1 I Fondatori si distinguono in Fondatori Originari e Fondatori Permanenti.

8.2 Sono Fondatori Originari esclusivamente coloro che erano soci della società "*Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di formazione e ricerca*" in breve "*Ce.U.B. Soc. Cons a r.l.*" il giorno in cui è stata assunta la delibera di trasformazione in fondazione.

8.3 Possono assumere la qualifica di Fondatore Permanente altre persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, che, successivamente alla costituzione, condividendone le finalità e presentando un profilo e fini istituzionali in armonia con la Fondazione, si impegnino a contribuire all'incremento del suo patrimonio, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, il cui valore sarà determinato triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8.4 L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione definirà, previo parere dell'Organo di controllo e salvo destinazione impressa dal disponente ai sensi dell'art.5 del presente statuto, la destinazione del contributo.

Art. 9 – Partecipanti

9.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, Enti e/o Istituzioni, che condividendo le finalità della Fondazione e presentando un profilo e fini istituzionali in armonia con la Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica il cui valore minimo è definito triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre ad una quota annuale, da versarsi al Fondo di Gestione, stabilita triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione definirà, previo parere dell’Organo di controllo, la destinazione dell’elemento attivo e del contributo e stabilirà i requisiti necessari, anche in termini di conferimenti, per l’assunzione della qualifica di Partecipante.

9.3 L’ammissione del Partecipante è effettuata con delibera delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell’interessato, assunta con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 10 – Sostenitori

10.1 Possono divenire “Sostenitori” le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non rientrando tra i membri della Fondazione, ne supportano spontaneamente l’attività contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della stessa, anche attraverso forme di sostegno eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 –Esclusione e Recesso

11.1 Costituiscono causa di esclusione per tutti i membri della Fondazione:

- a) il grave e reiterato inadempiamento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, incluso l’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti a cui sono tenuti;
- b) una condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) l’estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- d) l’apertura di procedure di liquidazione;
- e) il fallimento e/o l’apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- f) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo.

11.2 L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l’esclusione dei Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l’esclusione dei Partecipanti.

11.3 Fondatori e Partecipanti possono, previo preavviso di tre mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte mediante una comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con P.E.C.

11.4 La perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante comporta automaticamente la decadenza dagli Organi della Fondazione e non dà diritto alla restituzione di quanto corrisposto a qualsiasi titolo alla Fondazione stessa, come previsto dall'art. 6.3.

Art. 12 – Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- il Consiglio d'Indirizzo del Museo Interreligioso;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

12.2 Le cariche sociali hanno durata di tre anni e coloro che le hanno ricoperte possono essere riconfermati in quanto rieleggibili; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. Ciascun membro e/o componente degli Organi della Fondazione può essere revocato e/o sostituito da parte dell'Organo che lo ha nominato e/o eletto.

12.3 In ogni caso al Presidente ed ai Consiglieri spetterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio ed il riconoscimento di compensi per l'attribuzione di deleghe gestionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti a partecipazione pubblica.

Art. 13 – Assemblea Generale

13.1 L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri della Fondazione: Fondatori Originari, Fondatori Permanenti e Partecipanti in regola con il pagamento dei contributi. Ogni membro della Fondazione ha diritto ad un voto. I Sostenitori possono partecipare come uditori senza diritto di voto.

13.2 All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

- a) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, se previsto, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo e Revisore legale dei Conti;
- e) deliberare in merito alle costituzioni o adesioni di enti terzi, ai sensi dell'art. 3.2 i);
- f) deliberare in materia di adesione/esclusione di Fondatori e Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare le eventuali modifiche allo Statuto nei limiti consentiti dalle norme di legge e fatti salvi scopi e finalità della Fondazione;

h) deliberare lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore, determinandone il compenso e la devoluzione del patrimonio residuo da proporre all'Autorità competente

13.3 L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta dei 4/5 del Consiglio di Indirizzo del Museo Interreligioso. La convocazione va inviata per iscritto, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dev'essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare un altro Membro, ma a nessun membro dell'Assemblea può essere conferita più di una delega.

13.4 L'Assemblea Generale può riunirsi in forma plenaria, anche su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli uffici e/o delegazioni.

13.5 L'Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (che è anche Presidente della Fondazione) o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età fra quelli presenti all'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni sua seduta, alla designazione di un segretario coordinatore, che si occuperà anche della redazione del verbale di assemblea che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Se non diversamente stabilito dal presente Statuto o da norme di legge, l'Assemblea delibera a maggioranza di partecipanti.

Art. 14 – Consiglio d'Amministrazione

14.1 Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. E' presieduto dal Presidente della Fondazione che è, quindi, anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, scelti anche dal fuori dell'organizzazione della fondazione e non necessariamente espressione di membri della fondazione e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nominati come segue:

- 3 (tre) da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, incluso il Presidente;
- 1 (uno) dal Comune di Bertinoro;
- 1 (uno) nominato dall'Assemblea Generale;

14.3 Gli Amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e, salvo dimissioni, morte o revoca da parte degli Enti che li hanno nominati, restano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

14.4 L'ingiustificata assenza di un consigliere a tre riunioni consecutive, comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare provvede a:

- a) predisporre il programma annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentite le proposte del Consiglio di Indirizzo del Museo Interreligioso;
- b) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Fondazione e di eventuali collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino opera per la fondazione, nonché provvedere alla definizione e modifica della struttura organizzativa, individuando una figura apicale responsabile dell'attuazione delle proprie deliberazioni;
- c) predisporre il bilancio di esercizio preventivo, il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti normativi;
- d) determinare triennialmente la misura minima degli apporti al patrimonio da conferire per acquisire la qualifica di Fondatore Permanente e di Partecipante ed annualmente la quota da versare al Fondo di Gestione per acquisire la qualifica di Partecipante, nonché stabilire la destinazione di apporti e contributi;
- e) approvare eventuali Convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, nonché all'acquisto ed alienazione di beni immobili;
- g) curare la tenuta dei Registri dei Fondatori e dei Partecipanti e dei libri sociali di sua competenza;
- h) approvare il codice etico, previo parere del Consiglio di Indirizzo e tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- i) predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- j) proporre all'Assemblea Generale eventuali modifiche statutarie;
- l) proporre all'Assemblea Generale l'ammissione e l'esclusione di Fondatori e Partecipanti;
- m) proporre all'Assemblea Generale, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo del Museo Interreligioso, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore, determinandone il compenso e la devoluzione del patrimonio residuo da proporre all'Autorità competente.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione va inviata per iscritto, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza o delega.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, il quale ultimo verrà designato ad ogni seduta con la specifica mansione di redigere il verbale.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri anche oltre le previsioni di cui al successivo art. 16.

Art.15 – Il Presidente

15.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio d'Amministrazione, è nominato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio d'Amministrazione.

15.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione. Il Presidente, approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale, riferendo, altresì, all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

15.4 Il Presidente adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono comunque essere sottoposti al Consiglio stesso nella prima adunanza, per la ratifica;

15.5 Può essere destituito dalla carica dall'organo che lo ha eletto, a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

15.6 In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 16 – Consiglio d'Indirizzo del Museo Interreligioso

16.1 Il Consiglio d'Indirizzo del Museo Interreligioso è composto da 5 membri, così individuati:

- tre membri nominati dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, tra cui il Presidente dell'organo;
- un membro nominato dal Fondatore Originario Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- un membro nominato dal Fondatore Originario Comune di Bertinoro.

I membri devono essere scelti tra esperti e studiosi di temi e problemi attinenti le Religioni, nei loro più ampi e diversi aspetti teologici, storici, culturali e sociali, nonché tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie che possono avere attinenza con finalità, obiettivi e programmi della

Fondazione ed essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

I Sostenitori possono partecipare come uditori senza diritto di voto.

16.2 E' l'organo di promozione e di valutazione scientifica dei progetti, programmi e iniziative della Fondazione volti alla valorizzazione del Museo e alla sua più ampia conoscenza, che elabora proposte ed esprime pareri vincolanti in merito ad ogni iniziativa diretta ad approfondire e diffondere i temi ed i problemi attinenti alle finalità per le quali il Museo è stato costituito.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio:

- a) elabora le linee strategiche di indirizzo volte alla valorizzazione del Museo, declinandole in obiettivi e programmi, da inserire nel programma annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Generale;
- b) predisporre eventuali regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del Museo Interreligioso, disponendone le modifiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime un parere sul codice etico predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esprime un parere sullo scioglimento della Fondazione;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione qualunque iniziativa o proposta ritenuta valida per il perseguimento delle finalità istituzionali.

16.3 Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

16.4 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere di più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato, quest'ultimo, all'inizio dell'adunanza con funzioni di coordinamento della riunione e redazione del relativo verbale.

Art. 17 – Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

17.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Assemblea Generale ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali ed ha, pertanto, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, anche funzione di Revisore Legale dei Conti.

L'incarico dura tre esercizi ed è rinnovabile.

17.2 Al Sindaco-Revisore si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nonché, quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

In quanto organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), esercita la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo delle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

17.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Scritture contabili, Bilancio d'esercizio e Libri Sociali

18.1 L'esercizio sociale/finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

18.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e, corredato della relazione dell'Organo di controllo, è approvato dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19 – Personale della Fondazione

19.1 La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle dal codice civile e dalle leggi e dai C.C.N.L. sui rapporti di lavoro subordinato applicabili.

19.2 In sede di trasformazione vengono garantite tutte le prerogative del personale precedentemente in essere.

Art. 20 – Riunione in Audio/Videoconferenza

20.1 Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi in audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto.

20.2 In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- sia consentito al Presidente, al Segretario e al Notaio di non trovarsi nel medesimo luogo fisico.

Articolo 21 – Codice etico

21.1 La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

21.2 Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo del Museo Interreligioso, nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Art. 22 – Durata, estinzione e devoluzione del patrimonio

22.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

22.2 La Fondazione si estingue per uno dei seguenti motivi:

- a) per delibera dell'Assemblea Generale assunta con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole dei Fondatori Originari; in tale sede l'Assemblea nominerà anche il liquidatore, determinandone i compensi;
- b) per le cause previste dal codice civile e dalla legge.

22.3 Il patrimonio residuo dopo l'esecuzione della liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, sentito l'organo di controllo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

Art. 23 – Controlli

23.1 La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del Codice Civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

Art. 24 – Foro competente

24.1 Eventuali controversie relative all'applicazione ed alla interpretazione del presente statuto e dei documenti collegati, ove non ne fosse possibile la definizione per via stragiudiziale, saranno assoggettate alla giurisdizione del Foro di Forlì-Cesena.

Art. 25 – Disposizioni finali e clausola di rinvio

25.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina normativa vigente in materia.